



## COMUNE DI ROVERE' DELLA LUNA

### Provincia di Trento

38030 ROVERE' DELLA LUNA (TN) - Piazza Unità d'Italia, 4  
Tel. 0461/658524 - Fax 0461/659095 - Codice Fiscale 00309060226

## VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 9 DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: D.Lgs. 18 agosto 2000 art. 193 – Controllo della salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione finanziario 2024-2026. Presa d'atto permanenza equilibri.**

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **20:30**, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è riunito il Consiglio comunale con l'intervento dei Signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente	Giust.
Sindaco	Luca Ferrari	Si		
Consigliere	Denis Dalpiaz	Si		
Consigliere	Tiziana Bortolotti	Si		
Consigliere	Emanuela Coller	Si		
Consigliere	Luca Togn		Si	GIUSTIFICATO
Consigliere	Gloria Degasperi	Si		
Consigliere	Silvio Ferrari	Si		
Consigliere	Roberto Barbi	Si		
Consigliere	Alessio Girardi	Si		
Consigliere	Noemi Torcasio	Si		
Consigliere	Marco Endrizzi	Si		
Consigliere	Ilaria Ruatti		Si	GIUSTIFICATA
Consigliere	Romina Sandri	Si		
Consigliere	Veronica Formenti	Si		
Consigliere	Patrick Manzardo	Si		

Assiste il sostituto del Segretario Comunale dott.ssa **Gallina Paola**.

Il signor **Luca Ferrari**, in qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto suindicato.

**OGGETTO: D.Lgs. 18 agosto 2000 art. 193 – Controllo della salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione finanziario 2024-2026. Presa d'atto permanenza equilibri.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che:

- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)", in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, individuando inoltre gli articoli del decreto legislativo n. 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento;
- con Decreto Legislativo n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3, della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria.

Dato atto che con deliberazione n. 34 del 27.12.2023 il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026, il Bilancio di previsione per gli esercizi 2024-2026, la nota integrativa ed il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.

Richiamata la deliberazione n. 01 del 09.01.2024 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2024-2026 comprendente la ripartizione delle categorie in capitoli e dei macroaggregati in capitoli, attribuendo le risorse ai Responsabili dei Servizi, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano.

Considerato che, ai sensi dell'art. 193 comma 1 TUEL, gli enti locali devono rispettare durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

Richiamato l'art. 193 comma 2 del TUEL, in base al quale almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Visto l'art. 175 comma 8, il quale prevede che *"Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio"*.

Richiamata in tal senso la precedente deliberazione consiliare n. 8 di data odierna con la quale si è provveduto all'assestamento generale del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2024 con applicazione di parte dell'avanzo di amministrazione realizzato con l'approvazione del Conto Consuntivo 2023 di cui alla deliberazione consiliare n. 7 di data odierna di euro 1.119.718,28.= così composto:

- Parte accantonata euro 230.021,64 di cui:
  - Fondo crediti di dubbia esigibilità euro 85.798,64
  - Fondo perdite società partecipate (ASIA) euro 44.223,00
  - Fondo contenzioso euro 100.000,00
- Parte vincolata euro 39.980,39
- Parte destinata agli investimenti euro 276.832,48
- Parte disponibile euro 572.883,77

Vista la L.P. 17.05.2021 n. 7 recante "Prime misure connesse all'emergenza epidemiologica di COVID-19" particolare l'art. 3 che dispone: "in ragione della situazione eccezionale venutasi a creare in conseguenza dell'epidemia di COVID-19, per il periodo d'imposta 2021 è eliminato l'obbligo di versamento della rata in scadenza il 16 giugno 2020 dell'IMIS (...). Il versamento dell'imposta dovuta per l'intero periodo d'imposta 2021 si considera regolarmente effettuato se posto in essere entro il termine del 16 dicembre 2021" e così anche per le annualità successive.

Considerato che la mancata entrata di cui sopra al momento non altera l'equilibrio di Bilancio di Previsione 2024-2026 ma eventualmente la disponibilità di cassa che alla data odierna è comunque ancora assai cospicua (circa 670.000,00);

Ritenuto pertanto necessario procedere a seguito dell'assestamento del bilancio di Previsione 2024 di cui alla delibera consiliare sopra richiamata al controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, così come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g).

Dato atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- 1) esistenza di eventuali debiti fuori bilancio
- 2) esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui, anche al fine di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

e rilevato che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio, come risulta dalle attestazioni del Segretario comunale e dei Responsabili agli atti prot.n. 1346 di data 28/02/2024.

Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:

- a) nel bilancio in sede di assestamento;
- b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri.

Vista l'istruttoria compiuta dal Servizio Finanziario, in collaborazione con tutti i servizi dell'Ente, in merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nell'avanzo di amministrazione, in base alla quale è emersa la seguente situazione:

- fondo crediti dubbia esigibilità accantonato in bilancio, relativo alla gestione di competenza: congruo;
- fondo crediti dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione: congruo, dando atto dell'equilibrio nella gestione dei residui attivi e passivi che non rende necessario provvedere all'accantonamento di ulteriori poste al Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.

Verificato l'attuale stanziamento del Fondo di Riserva, e ritenuto sufficiente in relazione alle possibili spese imprevedute fino alla fine dell'anno, con conseguente necessità di non integrare l'importo entro i limiti di legge.

Verificato l'attuale stanziamento del Fondo di Riserva di cassa, e ritenuto sufficiente in relazione alle possibili necessità di cassa fino alla fine dell'anno, con conseguente necessità di non integrare l'importo entro i limiti di legge.

Dato atto che è stata compiuta dai vari servizi comunali la verifica dell'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni, così come indicato dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, e ritenuto di non dover adeguare gli stanziamenti relativi ai fondi pluriennali vincolati di spesa, conformemente ai cronoprogrammi delle opere pubbliche.

Vista la variazione di assestamento generale di bilancio sopra richiamata e verificato inoltre che l'applicazione dell'avanzo di amministrazione con lo stesso provvedimento, pur riducendo la disponibilità di cassa, non ne comporta squilibri in quanto l'attuale disponibilità del fondo cassa, unitamente ai flussi di cassa previsti nel bilancio, compresa l'attuale variazione, risulta sostenibile nel tempo.

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in atti, come previsto dall'art. 210, comma 1 lettera b) del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e dall'articolo 239 del D.Lgs. 267/2000, comma 1 lettera b).

Dopo discussione, come riportata nel verbale di seduta.

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18.

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

Vista la L.R. 3 maggio 2018 n. 2 che approva il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige ed in particolare l'art. 201 relativo alla salvaguardia degli equilibri di bilancio il quale precisa che la mancata adozione del provvedimento comporta il divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti dalla legge fatte salve le spese a sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 10 dd. 23.04.2018.

Acquisiti i seguenti pareri:

"Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, parere favorevole in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Firmato digitalmente: Il Responsabile del Servizio finanziario – Avi Danilo"

"Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa. Firmato digitalmente: Il Responsabile del Servizio finanziario – Avi Danilo"

Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di prendere subito atto della permanenza degli equilibri di bilancio.

Visto lo Statuto Comunale.

Con voti favorevoli unanimi, su n. 13 presenti, espressi per alzata di mano, accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori previamente nominati.

## **DELIBERA**

**1. DI DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, del permanere dell'equilibrio del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 anche a seguito della variazione di assestamento cui alla precedente deliberazione n. 8 di data odierna e in premessa citata come da allegato prospetto equilibrio generale di bilancio esercizio finanziario 2024.

**2. DI DARE ATTO** che, il risultato di amministrazione di euro 1.119.718,28.= è così composto:

- Parte accantonata euro 230.021,64 di cui:
  - Fondo crediti di dubbia esigibilità euro 85.798,64
  - Fondo perdite società partecipate (ASIA) euro 44.223,00
  - Fondo contenzioso euro 100.000,00
- Parte vincolata euro 39.980,39
- Parte destinata agli investimenti euro 276.832,48
- Parte disponibile euro 572.883,77

**3. DI DARE ATTO** che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio, come da attestazioni dei responsabili dei Servizi agli atti.

**4. DI DARE ATTO** che il contenuto del presente provvedimento costituisce integrazione e modificazione alla parte finanziaria del DUP 2024 – 2026.

**5. DI DICHIARARE** con separata votazione, con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 183, 4° comma del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;

**6. DI DARE EVIDENZA**, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, 5° comma del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvata con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;
- ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 1.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE:

Ai sensi dell'art. 183, comma 4 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 la presente deliberazione, dichiarata immediatamente esecutiva, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi (dal 30 aprile al 10 maggio 2024).

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

**Luca Ferrari**

f.to digitalmente

IL SEGRETARIO

**Gallina Paola**

f.to digitalmente